

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DPC/DA21/ 008

del **10 FEB. 2015**

DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

OGGETTO:

Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" e Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – **Ditta ISOLMONTAGGI Srl** - Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicare in S.P.1 "Bonifica del Tronto", nel Comune di Ancarano (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il D.Lgs. 3.0.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*";

VISTO l'art. 196 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Competenze delle Regioni*";

RICHIAMATO l'art. 208 del predetto D.Lgs 152/06 e s.m.i., recante: "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*";

RICHIAMATO il D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, recante "*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative*";

VISTO il D.L. n. 91/2014 "*Competitività*", convertito in L. 11 Agosto 2014, n. 116;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 "*Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell'11.10.2010, avente per oggetto: "*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*";

RICHIAMATA la DGR n. 1192 del 04.12.2008, avente per oggetto: "*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti"*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 e la successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, recante: "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 – Modifiche ed integrazioni*";

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29.11.2007, recante: "*D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell'11.01.2008, avente per oggetto: "*D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*";

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

VISTO il DPR 7 settembre 2010, n. 160 inerente “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”;

RICHIAMATI gli obblighi e le disposizioni derivanti dall’applicazione dell’art. 260 bis del T.U.A. e s.m.i., in materia di Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

VISTA la nota del 24.04.2012, acquisita al prot regionale n. RA/101140 del 03.05.2012, con la quale la Ditta ISOLMONTAGGI Srl ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO degli elaborati progettuali trasmessi a corredo della medesima istanza, datati Aprile 2012, consistenti in:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Relazione geologica;
- Verifica tecnica di compatibilità idraulica;
- Tav_01_rev. 00, denominata: “*Planimetrie di inquadramento*”;
- Tav_02_rev.00, denominata: “*Planimetria generale, scala 1:200 – Planimetria acque bianche e nere, scala 1:200 – Planimetria stato di fatto, scala 1:100 – Planimetria stato di progetto, scala 1:100*”;
- Tav_03_rev.00, denominata: “*Prospetti – Sezione – Particolare: recinzione*”;

DATO ATTO che, con nota prot. n. RA/159066 del 09.07.2012 il Servizio Gestione Rifiuti ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza in oggetto, richiedendo, altresì, copia delle ricevute di deposito degli elaborati presso le Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di accertarne l’avvenuta consegna;

PRESO ATTO che con la medesima nota il Servizio Gestione Rifiuti ha richiesto chiarimenti in ordine alla eventuale applicabilità delle norme di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale, disponendo la contestuale sospensione del procedimento fino all’acquisizione degli stessi, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 208, co. 1 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 45, co. 4;

VISTA la nota prot. RA/137172 del 30.05.2012, con la quale il Servizio Genio Civile Regionale, Ufficio di Teramo, considerato che il progetto ricade in area classificata dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrologico del Bacino del Tronto come esondabile con livello di rischio elevato (E3), esprime parere favorevole all’istanza in argomento, a condizione che:

- la recinzione dell’intera pertinenza di proprietà venga realizzata in modo tale che le acque defluiscano liberamente;

PRESO ATTO del Giudizio n. 2197 del 02.04.2013, trasmesso con nota prot. n.1997/BNVIA del 09.04.2013, acquisita al prot. regionale n. RA/99247 del 15.04.2013, con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, preso atto della documentazione trasmessa dalla Ditta e sentita la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio, ha espresso parere di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L.n. 241/1990;

PRESO ATTO, altresì, del successivo Giudizio n. 2245 del 18.06.2013, trasmesso con nota prot. n. 3236/BNVIA del 20.06.2013, acquisita al prot. regionale n. RA/163979 del 26.06.2013, con il quale il Comitato di Coordinamento



Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, viste le osservazioni pervenute dalla Ditta e la documentazione integrativa trasmessa, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

Dovranno essere adottate le misure già indicate nello studio di verifica idraulica che di seguito si riportano:

- le operazioni, al piano terra, di “deposito preliminare” e “messa in riserva” di rifiuti speciali, dovranno essere sopraelevate di circa 1,00 m dal piano di calpestio, nel rispetto del franco idraulico di sicurezza fino a quando non verrà adeguata la sezione dello scatolare per consentire un regolare deflusso dell’onda di piena;
- utilizzare materiali e tecnologie costruttive che permettano alla struttura di resistere alle pressioni idrodinamiche e che non siano danneggiabili dall’acqua in merito alla realizzazione della scala esterna;
- dotare gli ingressi dell’opificio di sistema di chiusura a tenuta stagna tale da non consentire all’acqua di entrare all’interno del deposito;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dalla ditta a mezzo pec, con nota del 28.04.2014, acquisita al prot. regionale n. RA/117737 del 29.04.2014, e consistente in:

- Dichiarazione di consapevolezza del progetto di realizzazione dell’impianto a firma della proprietaria del sito, datata Aprile 2012;
- Relazione Tecnica Illustrativa, datata Aprile 2012;
- Relazione Geologica, datata Aprile 2012;
- Verifica Tecnica di Compatibilità Idraulica, datata Aprile 2012;
- Tav 1_ Planimetrie di inquadramento, Aprile 2012;
- Tav 2_ Planimetrie generali, acque, stato fatto e stato progetto, Aprile 2012;
- Tav. 3 – Prospetti, sezioni e particolari – Aprile 2012;
- Procura gestione file digitali;
- Documento identità Legale Rappresentante;
- Agibilità rilasciata dal Comune di Ancarano;
- Contratto di locazione commerciale, **con scadenza al 06.04.2017**;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/126994 del 12.05.2014, il Servizio Gestione Rifiuti ha convocato apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 03.06.2014;

VISTA la not prot. n. RA/135565/DG21/IAN.13 del 30.05.2014, con la quale la Direzione Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha delegato il competente SIESP a rappresentarlo nel procedimento istruttorio in esame;

PRESO ATTO della nota prot. n. 267 del 29.05.2014, acquisita al prot. regionale n. RA/145656 del 29.05.2014, con la quale l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto ritiene di non dover esprimere parere, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari secondo le quali la medesima Autorità è competente ad esprimere pareri sugli interventi ai fini di una procedura per la modifica e/o mitigazione del rischio derivante dall’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

VISTA la nota prot. n. ra/144910 DEL 29.05.2014, con la quale il Servizio Genio Civile Regionale, Ufficio di Teramo riconferma il parere rilasciato con nota prot. RA/137172 del 30.05.2012;

PRESO ATTO del **parere favorevole** della Provincia di Teramo, di cui alla nota prot. n.133646 del 30.05.2014, acquisita al prot. regionale n. RA/147598 del 03.06.2014, subordinato alle seguenti condizioni:

- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotate di cartellonistica che identifichi il CER e, per i rifiuti pericolosi, elenchi le caratteristiche di pericolosità, nonché le caratteristiche di pericolo e le precauzioni da adottare nella movimentazione degli stessi;
- l’impianto dovrà essere dotato di un idoneo sistema di pesatura per i rifiuti in entrata ed in uscita;
- gli ingressi dell’opificio dovranno essere dotati di chiusure a tenuta stagna, al fine di garantire il confinamento idraulico e l’impermeabilizzazione dei locali di deposito dei rifiuti;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 03.06.2014, trasmesso successivamente agli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. RA/165375 del 19.06.2014;

PRESO ATTO del **parere tecnico favorevole** dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, Distretto Provinciale di Teramo, trasmesso con nota prot. n. 4898 del 28.07.2014, acquisito al prot. regionale n. RA/204219 del 29.07.2014;

DATO ATTO pertanto che alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all'art. 14 *ter* della L. n. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alle predette conferenze; per quanto sopra si considerano pertanto acquisiti gli assenti degli altri componenti la Conferenza dei Servizi; si precisa tuttavia che il perfezionamento delle procedure relative alla applicazione del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. – Testo Unico per l'Edilizia – risulta in capo alla Ditta beneficiaria del presente provvedimento, di stretta competenza del Comune e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; in conseguenza di quanto sopra si prescrive alla Ditta di esibire la documentazione comprovante la regolarità della realizzazione delle opere strutturali e di quanto altro realizzato, in conformità al progetto che qui si approva, all'atto della comunicazione di avvio delle operazioni di gestione dell'impianto;

RITENUTO pertanto, di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge e non arrecare situazioni negative in relazione all'iniziativa di carattere industriale ed occupazionale;

RICHIAMATA la recente modifica al "Codice Antimafia" di cui al D. Lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

RILEVATO che al punto 7) della Circolare del Ministero dell'Interno "*Aspetti di diritto intertemporale*", si forniscono alcune indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore delle norme dettate dal Codice Antimafia (13 febbraio 2013); nella Circolare si riporta che, per pacifica giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio *tempus regit actum*, e, fatta salva l'applicazione delle nuove disposizioni di legge solo per l'avvenire, la legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già concluse;

VISTA la L.R. 1° ottobre 2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";

DATO ATTO che con nota del 14.05.2014, acquisita al prot. regionale n. RA/133607 del 19.05.2014, la Ditta ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarando la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n- 159/2011, in materia di antimafia;

CONSIDERATO che, a seguito degli accertamenti previsti dalla suddetta normativa, nei confronti della Ditta e del suo Legale Rappresentante, la Prefettura di Teramo, con notaprot. n. 14762/Area I, acquisita al prot. regionale n. RA/177930 del 02.07.2014, ha comunicato che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto in merito all'acquisizione della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 67 della richiamata norma in materia;

PRESO ATTO che, con nota del 28.01.2015, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ed acquisita al prot. n. RA/23586 del 29.01.2015, in corso di accertamento da parte dello scrivente Servizio;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007, trasmessa a mezzo posta elettronica, con nota del 03.02.2015, acquisita in pari dati al prot. regionale n. RA/28451;

RICHIAMATE le disposizioni del DPR 7 settembre 2010, n. 160, art. 2, in ordine alle iniziative che abbiano ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, secondo le quali dette iniziative imprenditoriali devono obbligatoriamente essere inoltrate ai competenti SS.UU.AA.PP., al fine di consentire l'esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

CONSIDERATO che l'istanza formulata dalla Ditta indicata in oggetto deve essere inquadrata nell'ambito delle funzioni del SUAP territorialmente competente, così come stabilito all'art. 4 del suddetto DPR e che altresì, nello spirito di agevolare e snellire le procedure amministrative relative a quanto indicato in oggetto, si è ritenuto, tuttavia, di avviare la fase istruttoria e completare tutto l'iter procedimentale, rimandando al competente SUAP ogni iniziativa di propria competenza;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta ISOLMONTAGGI Srl, dalle risultanze dell'istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla predetta Società, essendo stati esaminati tutti gli elementi concreti atti a dare prova della idoneità della proposta progettuale, ed avendo proceduto nella valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti;

RITENUTO di procedere al rilascio di apposita autorizzazione conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) **di FARE PROPRIE** le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 03.06.2014 e i contenuti del successivo parere pervenuto allo scrivente Servizio da parte dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, Distretto Provinciale di Teramo, trasmesso con nota prot. n. 4898 del 28.07.2014;
- 2) **di APPROVARE**, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell'art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., il progetto presentato dalla Ditta **ISOLMONTAGGI S.r.l. – S.P.1 "Bonifica del Tronto" – 64010 ANCARANO (TE), P.I. n. 00809790673** per la realizzazione e gestione di un impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicare in S.P.1 "Bonifica del Tronto", nel Comune di Ancarano (TE) foglio catastale n. 2 del Comune di Ancarano, p.lla n. 270, sub 2,3,5 fasi gestionali di cui all'allegato C della parte IV del T.U.A. **R13/D15**;
- 3) **di AUTORIZZARE** la Ditta di cui sopra alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dell'art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e del D.Lgs 209/203 e s.m.i. nonché ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera, dell'impianto di cui al precedente punto 2), presso il quale possono essere avviati i CER con le potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito evidenziate:

CER	Operazione	Capacità Massima Istantanea di Stoccaggio	Potenzialità Annuale
17 06 01*	D15	3	1000
17 06 03*	D15	40	3000
17 06 05*	D15	120	4000
17 06 04	D15/R13	2	1000



4) **di STABILIRE** che l'autorizzazione indicata al precedente punto 3) è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio, sopra indicati, e alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

4.1 Prescrizioni di cui al giudizio CCR-VIA n. 2345 del 18.06.2013

4.1.1 le operazioni, al piano terra, di "deposito preliminare" e "messa in riserva" di rifiuti speciali, dovranno essere sopraelevate di circa 1,00 m dal piano di calpestio, nel rispetto del franco idraulico di sicurezza fino a quando non verrà adeguata la sezione dello scatolare per consentire un regolare deflusso dell'onda di piena;

4.1.2 utilizzare materiali e tecnologie costruttive che permettano alla struttura di resistere alle pressioni idrodinamiche e che non siano danneggiabili dall'acqua in merito alla realizzazione della scala esterna;

4.1.3 dotare gli ingressi dell'opificio di sistema di chiusura a tenuta stagna tale da non consentire all'acqua di entrare all'interno del deposito;

4.2 Prescrizioni di cui alla nota prot. n. RA/137172 del 30.05.2012 del Servizio Genio Civile Regionale, Ufficio di Teramo

4.2.1 la recinzione dell'intera pertinenza di proprietà venga realizzata in modo tale che le acque defluiscano liberamente;

4.3 Prescrizioni di cui alla nota prot. n.133646 del 30.05.2014 della Provincia di Teramo

4.3.1 le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotate di cartellonistica che identifichi il CER e, per i rifiuti pericolosi, elenchi le caratteristiche di pericolosità, nonché le caratteristiche di pericolo e le precauzioni da adottare nella movimentazione degli stessi;

4.3.2 l'impianto dovrà essere dotato di un idoneo sistema di pesatura per i rifiuti in entrata ed in uscita;

4.3.3 gli ingressi dell'opificio dovranno essere dotati di chiusure a tenuta stagna, al fine di garantire il confinamento idraulico e l'impermeabilizzazione dei locali di deposito dei rifiuti;

5) **di PRESCRIVERE** alla Ditta di comunicare, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del contratto di locazione, l'avvenuta proroga tacita del contratto ovvero gli esiti della eventuale rescissione;

6) **di STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3), è concessa per un periodo di **10 anni (dieci)** dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell'impianto;

7) **di PRECISARE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

8) **di STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto, è preceduto dall'invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:


- documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 15);
- comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
 - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
 - il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
- data di avvio dell'impianto;
- documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
- copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa;
- copia della istanza di cancellazione dal RIP Provinciale, indirizzata alla Provincia di Chieti;

- 9) di **DISPORRE** che entro **180 giorni (centottanta)** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
 - la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
 - l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
 - il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
 - l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
 - la predisposizione e l'attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo previste nell'allegato parere ARTA Abruzzo;
- 10) di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 11) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 12) di **RICHIAMARE** la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione **con cadenza semestrale**, alla Provincia di TERAMO ed all'ARTA - Distretto Provinciale di TERAMO di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
- 13) di **RICHIAMARE** la Ditta all'osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 150/2013;
- 14) di **DARE ATTO** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
- 15) di **OBBLIGARE** la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell'avvio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell'impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;
- 16) di **STABILIRE** che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell'impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell'opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori, la Ditta è tenuta a presentare il "*Piano di utilizzo*" previsto all'art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto conformemente all'Allegato 5 dello stesso;


- 17) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 18) di **FARE SALVI**, altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227.;
- 19) di **PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
- a) accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
 - b) in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
 - c) i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
- Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
- 20) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
- 21) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Ari (CH), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Teramo;
- 22) di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 23) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'Estensore
(Marco Famoso)



Il Responsabile dell'Ufficio
(Marco Famoso)



Il Dirigente del Servizio
(Ing. Gianfranco Piselli)

